

## **NORME RIGUARDANTI GLI ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA**

### ART. 1

#### Esercizi di vicinato ed altre forme di vendita

1. Le dichiarazioni contenute nelle comunicazioni riguardanti gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato costituiscono autocertificazioni e sono pertanto sottoposte alle norme in materia secondo i principi e le modalità indicate nel successivo comma 5.
2. L'Ufficio competente registra ogni comunicazione e richiede l'integrazione dei dati eventualmente mancanti. Il soggetto interessato dovrà provvedere presentandosi personalmente con le copie della comunicazione, in suo possesso, munito di un documento valido di identità.
3. L'attività può essere iniziata (ad esclusione dei casi di subentro) decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione; nel caso questa sia incompleta l'attività può essere iniziata solo dopo aver fornito i dati mancanti. Coloro che danno inizio all'attività senza aver fornito i dati richiesti sono puniti con la sanzione da E.258,23 a E. 1539,37. Qualora i dati mancanti non siano forniti entro 1 anno dalla data della comunicazione questa è considerata archiviata.
4. Il Servizio Attività Economiche provvede a verificare i dati presso i competenti uffici:
  - a) Procura e Tribunale Civile per i requisiti morali;
  - b) R.E.C. o INPS per i requisiti nel settore alimentare;
  - c) Sportello Unico per la destinazione d'uso (esclusi i casi di subentro);
  - d) Servizi Sociali per l'autorizzazione sanitaria;
  - e) Prefettura per antimafia.
5. Nel caso che le autocertificazioni risultino non veritiere riguardo aspetti che pregiudicherebbero lo svolgimento dell'attività, vengono adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria;
  - b) chiusura dell'esercizio.
6. Il Servizio Attività Economiche invia copie delle comunicazioni al Comando Polizia Municipale per i controlli di competenza.
7. Le comunicazioni riguardanti gli spacci, i distributori automatici, le vendite per corrispondenza, le vendite televisive o con altri sistemi di comunicazione, devono essere presentate tramite la relativa modulistica ministeriale.
8. Nel caso di vendita su aree private, in occasione di manifestazioni particolari, viene rilasciata apposita autorizzazione valida per la sola durata delle manifestazioni stesse.
9. Le attività artigianali possono porre in vendita, previa comunicazione riguardante gli esercizi di vicinato, prodotti non di propria produzione ma strettamente connessi alla loro attività, in appositi spazi (vetrinette e contenitori simili di superficie totale non superiore ai 3 mq.) che non richiedono, per il locale, la destinazione d'uso commerciale. Le merci non di propria produzione devono essere indicate come tali.

### Art. 2

#### Vendite straordinarie

1. Le vendite di liquidazione per trasferimento dell'azienda sono equiparate a quelle per cessazione e, pertanto, possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Durante l'effettuazione dei saldi e delle vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
3. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.

4. Nel caso di violazione delle precedenti prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, 3° comma del decreto legislativo n. 114/1998.

### Art. 3

#### Medie e grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura, trasferimento e ampliamento delle medie strutture di vendita devono essere predisposte tramite gli appositi moduli ministeriali allegando copia del progetto della struttura e la documentazione relativa alla disponibilità dei parcheggi previsti dalla legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999.

2. I termini del silenzio assenso, per le medie strutture, sono fissati in giorni 90 dalla data di presentazione all'ufficio protocollo della domanda completa di ogni elemento. In caso di domande incomplete i suddetti termini decorreranno dalla data di presentazione degli elementi mancanti.

3. Gli insediamenti delle medie strutture del settore alimentare, superiori ai 900 mq., e quelli delle grandi strutture sono sottoposti alle norme del piano del traffico. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi capoversi.

4. I richiedenti l'autorizzazione per medie strutture del settore alimentare superiori ai 900 mq., qualora le stesse insistano su di una struttura viaria a doppio senso di marcia con larghezza inferiore a 8 metri oppure ad unico senso di marcia con larghezza inferiore a 5 metri, devono munirsi di attestazione dell'Ufficio Traffico da cui risulti che non recano grave intralcio alla circolazione stradale.

5. L'Ufficio Traffico analizza le valutazioni dei flussi di traffico, presentate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999, dai richiedenti l'autorizzazione per grandi strutture e relaziona, tenendo conto delle disposizioni di cui ai capoversi precedenti, al rappresentante del Comune in seno alla Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 13 della legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999.

6. Le domande sono valutate da un nucleo composto da: Dirigente del Servizio Attività Economiche, Dirigente del Servizio Urbanistico competente o suo delegato, dal Comandante dei Vigili o suo delegato, da un incaricato dell'Ufficio Traffico. Alle riunioni del nucleo suddetto partecipano rappresentanti delle categorie interessate e l'Assessore alle Attività Economiche.

7. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche o suo sostituto.

8. Il riscontro dell'assenza di uno o più dei requisiti essenziali (requisiti soggettivi, destinazione d'uso dei locali, dotazioni di parcheggio, ecc.) dà luogo all'annullamento dell'autorizzazione quando tale assenza costituisca situazione non sanabile. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

9. I subentri sono soggetti a comunicazione tramite il prescritto modello ministeriale, il competente ufficio annota nell'autorizzazione l'avvenuto subentro.

10. Le medie strutture di vendita possono essere insediate nel centro storico alle condizioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999.

11. Le domande di apertura, trasferimento e ampliamento delle Grandi strutture di vendita devono essere presentate tramite i previsti modelli ministeriali, producendo la documentazione richiesta dalla legge regionale n. 26 del 4 ottobre 1999.

### Art. 4

#### Norme comuni

1. Al termine dell'affitto d'azienda la ditta proprietaria deve provvedere alla comunicazione di reintestazione entro 30 giorni dalla scadenza del contratto d'affitto. L'esercizio deve essere riattivato entro 1 anno (per le piccole e medie attività) ed entro 2 anni (per le grandi strutture) dalla data di cessazione dell'affitto di azienda. In difetto verranno applicate le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle norme vigenti.

2. Le variazioni societarie (modifiche di denominazione o di variazione ragione sociale) non costituiscono subentro e non sono, pertanto, soggette alle comunicazioni relative.

3. Gli affitti di reparto devono essere comunicati dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegata l'autocertificazione dell'affittuario attestante il possesso dei requisiti soggettivi.

4. Nel caso di ampliamento abusivo della superficie di vendita il competente ufficio provvede all'ordine di riduzione della stessa. Nel caso di vendita di generi non consentiti il competente ufficio provvede all'ordine di cessazione della vendita svolta abusivamente.

5. Per i Centri commerciali è previsto il rilascio di una unica autorizzazione in capo al soggetto proprietario, organizzatore o gestore. Per gli esercizi inseriti nel centro devono essere effettuate le relative comunicazioni e per le medie e grandi strutture eventualmente esistenti devono essere richieste le relative autorizzazioni utilizzando i soli stampati ministeriali. Il rilascio delle autorizzazioni, entro i limiti della superficie totale del centro e dei settori consentiti, costituisce atto dovuto.

6. I Centri commerciali di fatto esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998, composti da esercizi regolarmente autorizzati, hanno diritto a continuare a svolgere la propria attività. Qualora amplino la superficie o il numero degli esercizi sono sottoposti alle norme del decreto legislativo n. 114/1998 riguardanti l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita.

7. In caso di necessità gli esercenti le attività di vendita (non superiori a 900 mq.) possono richiedere, comprovandone i motivi, il trasferimento temporaneo dell'attività in altra sede, in deroga alle norme vigenti (urbanistiche, ecc.). Il trasferimento temporaneo è soggetto ad autorizzazione e può essere concesso per 6 mesi, prorogabili per una sola volta. Il trasferimento temporaneo, per periodi superiori all'anno, è soggetto alle norme vigenti.

Per gli operatori commerciali dell'A.P.C. 14\bis (indipendentemente dalle superfici dell'esercizio), meglio specificati nel PdR Palombaro (elaborato tavola 1 punto 6) il termine della durata del trasferimento temporaneo per comprovata necessità è pari alla durata della vigenza del Piano stesso.

8. L'esposizione della merce in appositi locali, diversi e non attigui a quelli di vendita è consentita a condizione che l'espositore sia legittimato a svolgere l'attività di vendita oppure produca, come artigiano, agricoltore o industriale, le merci da esporre. L'esposizione può essere effettuata in locali aperti al pubblico recanti idonea indicazione dell'attività svolta (esposizione) e del luogo in cui la merce può essere acquistata. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni suddette e in caso di raccolta, sul luogo di esposizione, degli ordini di acquisto si concretizza la fattispecie prevista dal decreto legislativo n. 114/1998 per gli esercizi abusivi.

9. Le sospensioni delle attività superiori al mese devono essere comunicate al Comune. Nel caso di mancata comunicazione vengono applicate le sanzioni minime previste per le infrazioni ai regolamenti comunali.